



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*La canonizzazione delle leggi civili**

MARIO TEDESCHI

I rapporti tra il diritto canonico e la scienza giuridica laica sono stati ampiamente trattati per quanto riguarda le influenze dell'uno sull'altra, meno in senso inverso. Aver riguardato ciascun diritto nel proprio ambito, data la notevole differenza che intercorre tra un ordinamento volontario ed uno coattivo, era certamente corretto ma urtava contro l'assunto che la scienza giuridica è in ogni caso unica, tenuto conto che l'evoluzione storica di tale scienza, di medievale memoria, poneva in relazione il diritto canonico con il diritto comune per cui non si poteva prescindere da reciproche influenze¹. I rapporti interordinamentali, che costituiscono una costante del mondo giuridico², comportavano un sicuro arricchimento ma anche una verifica di principi che, validi in un ordinamento, valevano certamente meno nell'altro, per cui occorreva raccordarli. Questi principi sono di teoria generale del diritto, non riguardano tanto i singoli istituti. L'apporto che il diritto canonico ha dato alla teoria generale del diritto è enorme perché ha fatto capire che non tutto il diritto è positivo, che non tutto nasce dallo Stato e nello Stato, che vi sono principi di diritto divino e di diritto naturale, oltre che di diritto umano, che debbono essere presi in considerazione per cui il diritto non è solo un mezzo ma ha anche dei fini. E qui l'ulteriore insegnamento

* Intervento tenuto l'8 marzo 2013 nella Tavola rotonda svoltasi nelle *Giornate giuridiche lateranensi*, 5-8 marzo 2013.

¹ Cfr. FRANCESCO CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I: *Le fonti*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 215 ss.; EVARISTO CARUSI, *Utrumque Jus. Problemi e prospettive*, in *Acta Congressus Juridici Internationalis* (Romae 12-17 novembre 1934), II, Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Roma, 1935, p. 537 ss.; GIUSEPPE ERMINI, *Jus Commune e Utrumque Jus*, in *Acta Congressus Juridici Internationalis*, II, cit., p. 502 ss.; JOHANN FRIEDRICH SCHULTE, *Das Katholische Kirchenrecht (Die Lehre von der Quellen)*, Ferber, Giessen, 1860.

² Cfr. EMILIO BETTI, *Problematica del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 271 ss.; ALESSANDRO LEVI, *Teoria generale del diritto*, II^a ed., Cedam, Padova, p. 76 ss.

che ci proviene dal diritto canonico, poiché questi fini riguardano la *salus animarum* cioè le persone -non gli interessi- poste al centro dell'attenzione dell'ordinamento.

Quando Santi Romano delinea le caratteristiche degli ordinamenti giuridici primari, il non ripetere da altri la propria legittimazione e l'aver regole loro proprie, in modo apparentemente discutibile equipara allo Stato la Chiesa e la mafia³. Entrambi ordinamenti primari ma molto diversi tra di loro per i fini che perseguono, per cui quello che occorre è solo un'intrinseca coerenza di ciascun ordinamento e la possibilità che si rapporti giuridicamente con gli altri in modo del tutto indipendente.

Ora, se l'ordinamento canonico è un ordinamento fine e volontario, è presumibile che i rapporti con ordinamenti positivi e sanzionatori, quali quelli di diritto comune, vengano impostati con difficoltà. Tuttavia ciò fa ben comprendere i limiti di ciascuna impostazione, sia essa statualistica o finalistica. E qui il diritto canonico segna un altro punto a proprio favore poiché è un diritto non soltanto positivo ma anche consuetudinario, nel quale i precedenti giurisprudenziali assumono particolare valore, per cui è un misto di *civil law* e di *common law*, mentre gli ordinamenti statuali sono solo o di diritto positivo o di diritto consuetudinario, giurisprudenziale⁴.

Resta la comune matrice romanistica. Se è vero che il diritto romano ha costituito una delle maggiori costruzioni teoriche della civiltà occidentale, per cui questo precedente costituisce certamente un fatto positivo, è anche vero che la canonistica si è sviluppata, soprattutto nei primi secoli, adattando, e in qualche modo anche travisando, i principi romanistici⁵. In quel momento è evidente che il diritto canonico aveva tutto l'interesse a rapportarsi con la scienza laica. Meno evidente sarà in un periodo successivo, quando il *Corpus Iuris Canonici* costituirà una base giuridica intrinsecamente coerente all'evoluzione della scienza canonistica. Con l'avvento del mondo moderno

³ Cfr. SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1962, p. 115 ss.

⁴ Cfr. KNUT WOLFGANG NÖRR, *Il contributo del diritto canonico al diritto privato europeo: riflessioni dal punto di vista della identificazione del concetto di diritto*, in *Diritto canonico e comparazione*, a cura di RINALDO BERTOLINO, SANDRO GHERRO, LUCIANO MUSSELLI, Giappichelli, Torino, 1992, p. 13 ss.; JAVIER MARTÍNEZ TORRÓN, *Diritto canonico e «common law»*, *Ibidem*, p. 229 ss.; ID., *Derecho angloamericano y derecho canónico. Las raíces canónicas de la «common law»*, Civitas Ediciones, Madrid, 1991; ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *Gli influssi del «Codex Iuris Canonici» sulle legislazioni civili*, in *Ius Ecclesiae*, 1994, p. 91 ss.

⁵ Cfr. CARLO GUIDO MOR, *La recezione del diritto romano nelle collezioni canoniche dei sec. IX-XI in Italia e oltr'Alpe*, in *Acta Congressus Juridici Internationalis*, II, cit., p. 281; PAUL FOURIER - GABRIEL LE BRAS, *Historie des collections canoniques en Occident*, I, Recueil Sirey, Paris, 1931, p. 116 ss.; FEDERICO CARLO DE' SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medioevo*, trad. EMMANUELE BOLLATI, I, Gianini e Fiore Editore, Torino, 1854, p. 439 ss.

l'utrumque ius si articola poiché gli ordinamenti statuali diventano tanti e non v'è più un diritto comune a tutti. Iniziano i rapporti tra *ius canonicum*, *ius proprium* e *ius commune*, anche in capo ad un ordinamento internazionale che andrà profilandosi su basi e principi comuni⁶.

La canonizzazione delle leggi civili riguarda i riferimenti che il diritto canonico fa al diritto internazionale per gli impegni assunti dalla Chiesa (trattati, concordati, forme di presenza nelle organizzazioni internazionali), o il rinvio alle norme di diritto interno degli Stati nel momento in cui manchino disposizioni in ambito canonico o siano insufficienti⁷. Sono quindi le singole norme ad essere recepite ed anche questo dà la misura della giuridicità dell'ordinamento canonico, della sua capacità a rapportarsi con altri ordinamenti giuridici su un piano comune. Ma limitarsi a questo non è sufficiente. Il fatto che ci siano, in specie dopo il codice piano-benedettino e l'attuale, evidenti connessioni tra gli istituti (soggetti, beni, patrimonio, persone giuridiche, matrimonio, processi) è abbastanza scontato. Meno il modo in cui la diversa valutazione degli istituti da parte dei singoli ordinamenti riverbera sul piano dei principi di teoria generale del diritto. Quando Francesco Ruffini riguarda la configurazione delle persone giuridiche da parte di Sinibaldo dei Fieschi, pone in evidenza non soltanto i presupposti romanistici che consentono tale classificazione ma che alla teoria delle persone giuridiche abbiano notevolmente contribuito le analisi canonistiche⁸. Quando lo Stato liberale sopprime gli enti ecclesiastici questi continuano a vivere come associazioni non riconosciute, utilizzando una figura tipica dell'ordinamento civile⁹. Quando si configurano i fini del matrimonio in capo al diritto canonico (*prolis, fidei et sacramenti*), ciò è possibile perché il negozio matrimoniale civile è stato già ampiamente posto in discussione nei suoi contenuti per cui, anche se diversi, i fini si possono articolare e sviluppare su una base comune ossia quella dello scambio delle volontà e dell'unità del vincolo¹⁰.

Tutto ciò è vero più in campo privatistico che pubblicistico, anzi direi che

⁶ Cfr. ROBERTO AGO, *Scienza giuridica e diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1950.

⁷ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, XII ediz., Giuffrè, Milano, 1970, p. 174 ss.

⁸ Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny (1898)*, in *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da MARIO FALCO, ARTURO CARLO JEMOLO, EDOARDO RUFFINI, vol. II, Giuffrè, Milano, 1936, p. 3 ss.

⁹ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Nuove prospettive in tema di acquisti per interposta persona a favore di enti ecclesiastici non riconosciuti*, in *Arch. Giur.*, 1972, p. 151 ss., e in *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 15 ss.; ID., *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 5 ss.

¹⁰ Cfr. PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008.

proprio in quest'ambito le distanze tra ordinamento canonico e ordinamenti civili sono maggiori. Com'è noto nel diritto canonico non v'è una divisione dei poteri, non un Parlamento che emani le leggi, non una sovranità popolare, i valori democratici sono certamente meno presenti, anche perché la Chiesa è gerarchicamente ordinata e tutte le potestà sono racchiuse nella figura del Pontefice. Pertanto, le influenze che dal diritto pubblico dello Stato sono pervenute al diritto canonico sono pressoché nulle¹¹.

Sul piano del diritto amministrativo e penale il discorso è ancora diverso, sia perché è lo Stato ad intervenire in materia penale anche per i reati commessi in piazza San Pietro in Vaticano, sia perché il diritto amministrativo canonico si è articolato da poco tempo per cui i sistemi di garanzia e di controllo restano alquanto particolari.

È pertanto alla teoria generale del diritto che bisogna fare riferimento, tenuto conto che questi non sono principi comuni ai vari ordinamenti ma principi che costituiscono la base degli stessi ordinamenti, tendenti a dare una visione unitaria della scienza giuridica. Per un giurista laico la Chiesa altro non è che un'istituzione e come tale va trattata. Parlare di corpo mistico di Cristo e di comunità di anime è certamente corretto sul piano teologico ma ha poco significato su quello giuridico. Ora la teoria istituzionistica ci insegna che le istituzioni non hanno tutte un eguale valore e non possono essere tutte riguardate all'interno di un sistema ma sul piano del diritto esterno e in base a quei principi comuni nei quali tutti ci riconosciamo. Il diritto canonico non è un diritto territoriale, e ciò costituisce un ulteriore vantaggio. È un diritto che fa capo a più ordinamenti e si rapporta con la diversità degli stessi, quindi ha potuto svolgere, in passato, la funzione di diritto internazionale per il mondo cristiano¹². Un ordinamento che ha avuto una tale importanza e che ha regole sue proprie che necessità avrebbe di rapportarsi con la scienza giuridica civile?

Quando si ventilò un progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* la difficoltà maggiore era quella di configurare un sistema di fonti del diritto in cui le norme di natura costituzionale fossero poste su un piano diverso da quelle di diritto divino, di diritto naturale e di diritto umano¹³. A prescindere dalla considerazione che una costituzione dovrebbe nascere da esigenze storico-politiche e nell'interesse di chi dovrebbe usufruirne senza sostanzarsi in una

¹¹ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, cit., p. 176 ss.

¹² Cfr. ROLANDO QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, IV ediz., Priulla, Palermo, 1963, p. 71 ss.

¹³ Cfr. AA.VV., *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, Officium Libri Catholici, Roma, 1974; *Lex Fundamentalibus Ecclesiae*, Atti della tavola rotonda, Macerata 12-13 ottobre 1971, a cura di ATTILIO MORONI, Giuffrè, Milano, 1973.

mera dichiarazione di principi, il modello statale segna, ancora una volta, nell'ambito del diritto pubblico, i propri limiti per cui appare difficilmente applicabile. In quello stesso periodo si cercò di configurare una teoria generale del diritto canonico¹⁴. Tentativo certamente possibile ma interno alla scienza canonistica mentre la teoria generale del diritto è comune a tutte le scienze giuridiche. È a quest'ultima che, pertanto, bisogna far riferimento, tenuto conto che i principi internazionalistici del rinvio e della presupposizione, validi per rapportare il diritto canonico agli impegni assunti sul piano internazionale, in particolar modo attraverso i concordati, come il rinvio a precise norme di diritto comune dei singoli ordinamenti, costituiscono operazioni tecniche che servono poco a spiegare sia i vuoti dell'ordinamento canonico che le ragioni storiche e scientifiche di tali carenze¹⁵.

Gli ordinamenti giuridici primari sono per loro natura esclusivi e completi; non ammettono che ci possa essere qualcosa di non previsto o non regolato per cui, attraverso il ricorso all'interpretazione estensiva, all'analogia o ai principi generali del diritto, è possibile rinvenire al loro interno quanto serve sul piano normativo. Ciò nonostante l'evoluzione giuridica ci pone di fronte a realtà nuove, spesso non previste dalla legge, per cui il rinvio ad altri ordinamenti è assolutamente necessario. E qui torniamo al problema: in qual modo gli ordinamenti civili hanno influenzato il diritto canonico? In modo notevole direi nonostante la diversità dei fini degli ordinamenti, poiché lo stesso *Codex* è stato voluto ad imitazione di quelli statuali e la sua partizione risente di quella civilistica¹⁶. Il *subditus canonum* è nel contempo *subditus legum*, come abbiamo detto, volontariamente o coattivamente, per cui nel conflitto sono le leggi civili che prevalgono sul piano giuridico e sostanziale.

Il rapporto tra l'ordinamento canonico e gli ordinamenti civili è costante e sempre diverso ed evidenzia anche i limiti del ricorso ai principi di diritto internazionale privato validi tra ordinamenti analoghi e non tra ordinamenti con fini diversi. Sarebbe bene riguardare questa realtà su un piano molto ampio, di reciproca positiva influenza, tenuto conto che la scienza giuridica è unica e che il ricorso a tali principi serve a dirimere problemi pratici, non solo teorici, per cui tutto quanto in passato è avvenuto è in qualche modo servito ed ha prodotto positivi effetti.

¹⁴ Cfr. ATTILIO MORONI, *Sulla necessità di costruire una dottrina generale di diritto canonico*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata*, vol. XXX, 1971, p. 219 ss.

¹⁵ Cfr. ANNA RAVÀ, *Il problema delle lacune nell'ordinamento giuridico e nella legislazione canonica*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 161 ss.

¹⁶ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, cit., p. 54 ss.

Dopo aver sindacato che diritto e morale non siano necessariamente espressione della volontà umana, dal momento che vi sono istituzioni necessarie come lo Stato, o che la ripetitività dei comportamenti nei sistemi consuetudinari non risponde necessariamente ad atti volontari, Santi Romano rileva come anche per i filosofi la legge è una volontà astratta non una vera e propria volontà¹⁷. D'altra parte il concetto di istituzione e di ordinamento giuridico si sono posti, almeno in una prima fase, in modo involontario, come notava lo stesso Capograssi, sottolineando gli aspetti di teoria generale del diritto, "la teoria istituzionistica del diritto tende a far passare in seconda linea il soggetto, la sua volontà e le sue affermazioni"¹⁸. Pertanto occorre far riferimento anche al diritto oggettivo non solo al diritto soggettivo, rispetto al quale la morale si pone su un piano assolutamente diverso. Vi sono norme che prescindono dalla morale nonostante siano considerate giuridiche. I principi "*non omne quod licet honestum est*" e "*qui iure suo utitur neminem ledit*" sono stati accettati da tutti come principi generali. È certamente preferibile che il diritto corrisponda alla morale ma non vale il viceversa perché diversamente la morale si risolverebbe nel diritto. Il rinvio è soltanto formale non recettizio. E qui Santi Romano torna sul concetto espresso già nel libro sull'ordinamento giuridico: se possa considerarsi tale una "società dei ladroni", e lo risolve in senso affermativo sulla base della teoria istituzionistica secondo la quale queste società non sono prese in considerazione dal punto di vista delle leggi statuali, per le quali rimangono illecite, ma "da quello intrinseco nella loro stessa struttura". "Il ladrone, in quanto sia soggetto alle leggi della sua associazione, non agisce come ladrone, ma come uomo che, essendosi posto fuori e contro ogni altro diritto, riconosce che deve pur rispettare certe norme della vita sociale comunque organizzate". L'art. 31 prel. esclude il rinvio per atti contrari al buon costume, e l'art. 3 prel. cod. civ. 1865 assimilava i principi generali a quelli del diritto naturale¹⁹. D'altra parte il termine canonizzazione individuava il rapporto tra leggi di diritto umano e di diritto divino positivo, tutto interno al diritto canonico²⁰.

La dottrina al riguardo è molto ampia: uno scritto di Del Giudice negli *Studi in onore di Santi Romano*²¹, una monografia di Cassola risalente al

¹⁷ Cfr. SANTI ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, p. 64 ss.

¹⁸ Cfr. *Ivi*, p. 69 ss.

¹⁹ Cfr. *Ivi*, p. 72 ss.

²⁰ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Canonizatio*, in *Scritti in onore di Santi Romano*, IV, Cedam, Padova, 1940, p. 223 ss.

²¹ Cfr. *Ibidem*; VINCENZO DEL GIUDICE, *Il diritto dello Stato nell'ordinamento canonico*, in *Archivio Giuridico*, 1924, pp. 4-6.

1941²², diversi interventi di Bellini²³, Ciprotti²⁴, Salerno²⁵, Feliciani²⁶, Minelli²⁷, oltre alla bella monografia della Boni²⁸ alla quale in questa sede si rinvia. Nell'ultimo capitolo di tale lavoro, si prende in considerazione il can. 22 dell'attuale *Codex*, che affronta per la prima volta il problema del rinvio e rileva che: "le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda" non debbono essere contrarie al diritto divino, principio indiscutibile ma che segna le forti differenze fra i diversi ordinamenti. Se il rapporto fosse con il diritto naturale, presente in diverso modo in entrambi gli ordinamenti, sarebbe più agevole ma proprio il riferimento al diritto divino, estraneo agli ordinamenti statuali, lo rende difficile. Bisognerebbe pertanto confrontare ciascun istituto e le singole fattispecie sul presupposto che l'ordinamento civile non ha nulla da insegnare a quello canonico, è solo diverso. Tralascio la materia penale, anche per la presenza del prof. Eusebi, ma voglio fare un esempio che sottolinea le differenze tra i due ordinamenti: quello canonico non conosce la figura della cosa giudicata per cui, per quel che riguarda il matrimonio, occorre la doppia sentenza conforme che è assimilata dall'ordinamento civile al giudicato²⁹. Ciò risponde all'esigenza di ricercare in primo luogo la verità

²² Cfr. OVIDIO CASSOLA, *La recezione del Diritto Civile nel Diritto Canonico*, Tipografia San Giuseppe, Tortona, 1941, p. 65 ss.

²³ Cfr. PIERO BELLINI, *L'autonomia privata nei rapporti fra ordinamento canonico e altri ordinamenti (considerazioni introduttive generali)*, in *La norma en el Derecho Canónico*, II, EUNSA, Pamplona, 1979, p. 693 ss.; ID., *Negoio giuridico*, VIII), *Diritto canonico*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990, p. 6 ss.; ID., *Contratto*, IV) *Diritto canonico*, in *Enc. Giur.*, IX, Roma, 1988, p. 3 ss.; ID., *Transazione*, III) *Diritto canonico*, in *Enc. Giur.*, XXXI, Roma, p. 3 ss.; ID., *Per una sistemazione canonistica delle relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica*, in *Annuario di Diritto Comparato e Studi Legislativi*, 1955, p. 194 ss.; VINCENZO BELLINI, *Receptio juris civilis in Codex Juris Canonici respectu rationum juris internationalis privati*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 1947, p. 123 ss.

²⁴ Cfr. PIO CIPROTTI, *Canonizzazione delle leggi civili*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, II, Torino, 1987, p. 458 ss.; ID., *Le «leggi civili» nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Novità, motivazione e significato*, Atti della settimana di studio 26-30 aprile 1983, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1983, p. 523 ss.; ID., *Canonizzazione delle leggi civili*, in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 1959, p. 1087 ss.; ID., *Canonizzazione delle leggi*, in *Enciclopedia Cattolica*, III, 1949, Città Del Vaticano, cc. 607-8.

²⁵ Cfr. FRANCESCO SALERNO, *Canonizzazione del principio di sussidiarietà*, in *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 138 ss.

²⁶ Cfr. GIORGIO FELICIANI, *Canonizzazione delle leggi civili (Canonizatio legum civilium)*, in *Nuovo Dizionario di diritto canonico*, a cura di CARLOS MANUEL CORRAL SALVADOR, VELASIO DE PAOLIS, GIANFRANCO GHIRLANDA, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, p. 120 ss.

²⁷ Cfr. CHIARA MINELLI, *La canonizzazione delle leggi civili e la codificazione postconciliare. Per un approccio canonistico al tema dei rinvii tra ordinamenti*, in *Periodica*, 1996, p. 464 ss.

²⁸ Cfr. GERALDINA BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998.

²⁹ Cfr. ENRICO PALEARI, *Il principio della doppia sentenza conforme nel processo canonico di stato*,

materiale piuttosto che quella processuale per cui è preferibile non chiudere alcuna porta e procedere su tale via. Una scelta rispondente alla natura dell'ordinamento canonico, finalistica e personalistica, che fa agio su quella formale, tipica del processo civile. In questo caso è quest'ultimo che deve adattarsi perché il diritto canonico, ben lungi dall'uniformarsi, ha resistito nelle proprie concezioni processuali. Una questione non solo di linguaggio ma principalmente ideologica. Se l'ordinamento canonico non avesse avuto una precisa configurazione, gli ordinamenti statuali avrebbero inciso in maggior misura sul presupposto dei consolidati principi della completezza ed esclusività.

Un problema pertanto il nostro di teoria generale del diritto – non di mero e semplice rinvio – e come tale va affrontato.

Giuffrè, Milano, 1964; ALBERTO COMOLLI, *La costituzione del rapporto processuale canonico*, Giuffrè, Milano, 1970; LUCIANO MUSSELLI, *Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico (Dalle origini al XVII secolo)*, Cedam, Padova, 1972.